
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 175

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai **rischi di incidenti rilevanti** connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Vigente al: 5-3-2018

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 82/501 DEL 24 GIUGNO 1982 RELATIVA AI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 8 febbraio 1988, ai termini dell'articolo 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del bilanci e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 3.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 4.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 6.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 7.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

TITOLO II

AUTORITA' COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 16.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Art. 20.

(((Ispezioni).

1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo).

Il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 3) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175".

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
GAVA, Ministro dell'interno
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
LATTANZIO, Ministro per il
coordinamento della protezione
civile
MACCANICO, Ministro per gli affari
regionali ed i problemi
istituzionali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 10

ALLEGATO I

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

ALLEGATO II

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

ALLEGATO III

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

ALLEGATO IV

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

ALLEGATO V

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

ALLEGATO VI

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))

((ALLEGATO VII

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LG. 17 AGOSTO 1999, N. 334))
